CAMERA DEI DEPUTATI N. 553

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, DE MARZIO, TREMAGLIA, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BIRINDELLI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, DE LORENZO GIOVANNI, de MICHIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MAINA, MANCO, MARINO, MENICACCI, MESSENI NEMAGNA, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PAZZAGLIA, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE

Presentata il 26 luglio 1972

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema di far partecipare alle consultazioni elettorali i cittadini italiani che si trovano all'estero è stato posto all'attenzione del Paese sin dal momento in cui la emigrazione di massa portò, oltre confine, centinaia di migliaia di connazionali.

Già nel 1908, a Roma, al primo congresso degli Italiani all'estero venne affacciato il tema della rappresentanza nel Parlamento italiano delle collettività di oltre frontiera.

Le idee ed i propositi accennati in quella occasione furono ulteriormente approfonditi, nel 1911, al secondo congresso che ebbe luogo, a Roma, sotto la presidenza di uomini come Vittorio Scialoia, Antonio Salandra, Ferdinando Martini.

L'argomento venne ripreso dopo la prima guerra mondiale e, nel 1919, il congresso delle collettività italiane all'estero espresse la viva aspirazione dei cittadini residenti fuori dai confini della Patria, di essere presenti nei massimi organi che determinano la politica dell'Italia almeno con una « rappresentanza consultiva ».

Anche nel Congresso coloniale, dello stesso 1919, il tema fu discusso, e venne approvato un ordine del giorno con cui si facevano voti al Governo al fine di rendere possibile che

una rappresentanza elettiva degli italiani all'estero venisse a far parte delle due Camere. Sempre in quello stesso anno l'onorevole Sifola, alla Camera, presentava un'interrogazione per conoscere quali fossero, in merito, gli intendimenti del Governo. Il senatore Sforza, allora Sottosegretario, dichiarò: « di non poter dare alcun affidamento al riguardo ».

Successivamente, nel 1921, venne nominata una Commissione, presieduta da Vittorio Emanuele Orlando, per elaborare delle norme di attuazione alle direttive comprese nel decreto-legge del 13 novembre 1911, n. 2205, cioè il testo unico per l'emigrazione, al fine di dare una rappresentanza - limitata alla forma consultiva - agli italiani all'estero con la creazione di un organismo composto dai delegati delle principali collettività italiane di oltre frontiera. La Commissione Orlando affrontò i problemi tanto della nomina dei rappresentanti attraverso consultazioni elettorali, quanto quelli della competenza e dei poteri di questa rappresentanza nei confronti del Governo. La Commissione lavorò, con alterne vicende, sino al 1925 quando il Consiglio superiore della emigrazione affidò l'incarico ad altre due commissioni di rielaborare la mataria anche in relazione alla mutata situazione politica del Paese.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale il problema del voto e della rappresentanza degli italiani all'estero vennero ripresi in esame.

Nel 1946 la rivista *Italiani nel Mondo* organizzò a Roma il I Congresso nazionale dell'Emigrazione, ove specificatamente furono trattati questi problemi.

Il tema venne dibattuto anche durante i lavori dell'Assemblea costituente e, da più parti, si prospettò l'opportunità di rendere esplicito, nella Carta costituzionale, il diritto per gli italiani all'estero di avere una propria rappresentanza nel Parlamento. Questa tesi si concretizzò in una precisa iniziativa del deputato Piemonte che propose di aggiungere alla prima parte del secondo comma di quello che è oggi l'articolo 48 della Costituzione, le seguenti parole: « ed è esercitato anche dal cittadino all'estero » per cui, se l'emendamento fosse stato accolto, il testo sarebbe risultato nella seguente formulazione: « Il voto è personale ed eguale, libero e segreto, ed è esercitato anche dal cittadino all'estero ».

Va sottolineato che l'emendamento Piemonte venne respinto non tanto per ragioni di merito, quanto per la impossibilità di garantire l'esercizio di voto al cittadino all'estero con quelle forme e modalità che si stavano, proprio allora, elaborando per le consultazioni elettorali sul territorio della Repubblica.

Dopo le elezioni generali del 1948, nella I legislatura il problema non venne proposto all'attenzione delle Camere, ma, con la II legislatura l'esigenza e l'opportunità di rendere effettivo questo esercizio, prese forma in specifiche proposte di legge che si richiamavano tutte, e giustamente, non solo alla lettera ma anche ai principi contenuti nell'articolo 48 della Costituzione ove è dichiarato: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età... Il voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

In ordine cronologico, la prima proposta di legge, venne presentata dai senatori del gruppo del Movimento sociale. A questa, altre ne susseguirono negli anni e, sino ad oggi, si sono avute complessivamente, con questa che sottoponiamo alla valutazione degli onorevoli colleghi, quattordici proposte di iniziativa parlamentare di cui sette del Movimento sociale italiano.

Con il passare degli anni, dalla Costituente in poi, molte remore ed incertezze di carattere tecnico cedevano il passo di fronte alla consapevolezza che le più incidenti difficoltà connesse all'esercizio del diritto di voto per tutti i cittadini erano superate dai nuovi mezzi tecnici, dalla velocità delle comunicazioni che hanno portato sulla soglia di casa nostra - poche ore di volo - paesi che nel 1908, data dalla quale abbiamo prese le mosse in questo *excursus* storico, si trovavano a settimane e settimane di distanza.

Il problema del voto, durante questi ventiquattro anni di vita del Parlamento Repubblicano, oltre che nelle citate quattordici proposte di legge, ebbe spesso riscontro nelle discussioni sui vari stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nonché, in altre occasione, come nella discussione in Assemblea delle norme per la elezione della Camera dei deputati quando, nel 1956, il Ministro dell'interno dell'epoca onorevole Tambroni, rispondendo ad una specifica richiesta del deputato Almirante, ebbe ad esprimersi in questi termini: « Il problema non si agita da oggi,...; noi sappiamo che il problema si è posto sempre: prima dell'ultima guerra ed anche prima della penultima. E basta leggere la storia del Parlamento per vedere che questo problema è stato sollevato sin dai primordi dell'attività legislativa. Non lo si è

potuto risolvere. Vi sono ragioni serie che non vorrei ripetere ed elencare per non annoiare la Camera; ma desidero dire che il Governo non è alieno dal considerare la possibilità di inserire in una consultazione elettorale politica quei cittadini italiani che, pur risiedono in terra straniera, hanno conservato la loro qualità di elettori che sono regolarmente iscritti ».

La difficoltà di ammettere all'esercizio del diritto di voto i cittadini all'estero non risiede, dunque, nella mancanza di norme giuridiche perché la Costituzione ha ben disposto con l'articolo 48 che tutti i cittadini hanno diritto di votare senza alcuna limitazione o discriminazione per quanto concerne il requisito della residenza. Le difficoltà risiedono talvolta nella carente volontà politica, perché, nonostante le promesse e gli impegni formali, le affermazioni del Ministro Tambroni allora, come quelle del Presidente del Consiglio onorevole Andreotti, nel recente dibattito sulla fiducia, non si è mai posto mano in termini seri e d'approfondimento agli ostacoli « tecnici » che sono stati in questi anni i « pretesti » per coprire l'inerzia o l'ostilità politica al diritto di voto di cinque milioni di italiani sparsi nel mondo. Quindi, per togliere ogni equivoco, affrontiamo i problemi tecnici che indubbiamente, sia chiaro, esistono e sono di complesse dimensioni, ma vanno subito posti e debbono essere finalmente risolti.

Prima difficoltà di natura tecnica quella della scelta fra le possibili soluzioni cui si deve ricorrere, per consentire l'esercizio del voto a cittadini all'estero, cioè: *a*) votare presso seggi istituiti nelle sedi delle rappresentanze diplomatico-consolari; *b*) votare per procura; *c*) votare per corrispondenza.

Esaminiamo i vantaggi e gli svantaggi di questi tre sistemi e, procedendo per esclusione, dobbiamo subito dire che il voto per procura – che sul piano dell'attuazione sarebbe il più semplice perché verrebbe esercitato sul territorio della Repubblica da un procuratore del connazionale all'estero – non può essere attuato nel nostro sistema in quanto vi ostano princìpi di carattere costituzionale.

Partendo dall'articolo 48 della Costituzione ove è detto che il voto deve essere personale, libero e segreto, quello per procura – proprio perché è per procura – non è personale, essendo il suo esercizio affidato a persona diversa dal titolare del diritto; non è libero, in quanto il procuratore può essere un messo infedele dell'elettore e votare per un simbolo o per una persona diversi da quelli voluti con l'aggravante dell'impossibilità di effettuare alcun controllo sulla puntuale esecuzione del mandato affidato; non è segreto, in quanto per lo meno due sono le persone obbligate a conoscerlo.

Per le ragioni suddette riteniamo che non possa accogliersi questo sistema, pur riconoscendo la praticità di tale mezzo di partecipazione alla consultazione elettorale che richiederebbe soltanto l'invio del certificato elettorale all'estero (ed anche questa formalità potrebbe essere superata facendo consegnare il certificato direttamente al procuratore se preventivamente indicato dall'elettore all'ufficio del comune), una procura con firma autenticata dalla rappresentanza diplomatico-consolare territorialmente competente ed una lettera diretta al procuratore con le istruzioni per il voto.

Vediamo, ora, l'altra soluzione, quella della votazione presso seggi istituiti nelle sedi delle nostre rappresentanze all'estero eseguita direttamente dall'elettore riconosciuto e legittimato dal presidente di seggio. Dal punto di vista costituzionale e delle leggi che regolano l'esercizio di voto in Italia è senz'altro il più perfetto dato che il voto mantiene le sue caratteristiche fondamentali di personale, libero e segreto.

A questa soluzione si sono costantemente richiamate tutte le proposte di legge sinora presentate davanti ai due rami del Parlamento ma, nessuna, – comprese quelle finora presentate dal Movimento sociale – dopo aver affermato il principio dell'esercizio del diritto di voto per il cittadino all'estero, ha dato qualche indicazione circa il modo, i tempi e i criteri per la sua pratica attuazione. Ciò, a nostro giudizio, sta a significare che tutti i proponenti avevano già recepito le difficoltà pratico-organizzative insite in questo sistema quando venga attuato fuori dei confini della patria. Tale riserva mentale, chiamiamola pure così, diventa esplicita nella proposta di legge a firma dei senatori Pella ed altri, presentata dalla V Legislatura dove all'ultimo articolo è detto: « Con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari esteri, saranno dettate le norme per l'attuazione ed entrata in vigore della presente legge ».

In altre parole, ci sembra di poter dire, che i proponenti avevano tanto ben vista ed intesa l'insormontabile difficoltà di rendere funzionale questo sistema di votazione, da condizionare l'entrata in vigore della legge stessa, alla capacità dell'Esecutivo di risol-

vere il *rebus* tecnico-organizzativo che comporta.

Che si tratti di un problema dalle molte incognite bastano le seguenti considerazioni: in località ad alto addensamento dei nostri connazionali - ad esempio in Argentina - dove, secondo i dati più recenti del Ministero per gli affari esteri, ci sono oltre 1.300.000 connazionali di cui presumibilmente elettori 1.000.000, il problema organizzativo diventa oltremodo difficoltoso. Visto che ad ogni seggio sono mediamente iscritti 800 elettori, nella sola Argentina si dovrebbero istituire almeno 1.250 seggi che, certamente, non troverebbero capienza nelle sedi dei nostri consolati e dell'ambasciata. Se rapportiamo la necessità di istituire seggi in tutto il mondo e, presupponendo che su oltre 5.000.000 di connazionali all'estero vi siano potenzialmente 4.000.0000 di elettori, si dovrebbero prevedere circa cinquemila seggi.

In secondo luogo si dovrebbero trovare altrettanti presidenti di seggio con un adeguato numero di scrutatori. Questo problema forse potrebbe essere risolvibile nell'ambito stesso delle nostre collettività nei più grandi centri, ma insolubile là dove vi sia una decina di connazionali...

Ammettendo che si possa trovare una qualche soluzione a questi aspetti strettamente tecnici, resta il fatto che l'elettore, per votare, deve recarsi al seggio elettorale. Questo fatto comporta due inconvenienti: da un lato molti elettori risiedono lontano, ed anche molto lontano, dai seggi e probabilmente rinunceranno al viaggio e, dall'altro, nei grandi centri, vi saranno affollamenti, davanti alle sedi delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari, di migliaia di persone.

A questo punto, specie in relazione alla seconda eventualità, si pone la domanda: le autorità del posto lo consentirebbero ? Si tratta di un problema di ordine pubblico, di non scarsa rilevanza, tenendo, poi, presente che un simile sistema di votazione incontra il divieto posto da alcuni Stati esteri che considerano la partecipazione del cittadino straniero sul proprio territorio alle consultazioni elettorali indette dal Paese di origine un atto incompatibile con la loro sovranità, dato che il principio dell'extraterritorialità delle sedi diplomatico-consolari è stato ormai superato in campo internazionale dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concordi nel riconoscere che queste sedi godono solo delle « immunità » da misure coercitive e da atti di imperio da parte dello Stato ove si trovano e non altro.

Volendo ritenere superati tutti questi punti, resta il problema dello scrutinio: va fatto sul posto direttamente dal presidente di seggio e dagli scrutatori ? Ed allora è necessaria anche la presenza dei rappresentanti di lista. Le schede contestate debbono essere sottoposte al controllo di qualche ordine in Italia ? Oppure lo scrutinio deve essere effettuato in Patria per cui tutte le urne sigillate, cioè circa 10.000, dato che si tratta della doppia elezione per il Senato e per la Camera, vanno portate a Roma dove dovrebbero essere costituiti altri cinquemila seggi per lo spoglio ?

Ecco che il sistema di votazione presso seggi istituiti all'estero, compatibile dal punto di vista costituzionale presenta impossibilità pratiche di tale portata che obbligano a considerarlo inattuabile.

Come abbiamo già detto anche il Movimento sociale si era orientato, nelle precedenti proposte di legge, verso questa soluzione a ciò spinto sia dalla piena rispondenza del sistema ai dettami costituzionali, sia dal fatto che il ragionamento su questo problema era anche guidato dalla abitudinarietà insorta con le consultazioni elettorali che si svolgono sul territorio della nostra Repubblica e tutto era stato visto e valutato secondo questa usuale prospettiva.

Procedendo per eliminazione, siamo arrivati all'ultimo sistema, quello del voto per corrispondenza.

Mettiamo subito in risalto che il momento critico di questa soluzione - che lo differenzia da quello seguito sul territorio della Repubblica e che perciò stesso lo qualifica - consiste nel fatto che l'elettore compila la scheda di votazione non nel giorno fissato per la consultazione ed in un ambiente predeterminato, ma in un qualsiasi giorno precedente, anche a casa propria; non consegna la scheda di persona al presidente del seggio e per ciò stesso la sua identificazione personale non è contestuale e diretta.

Non suoni strano se, a nostro giudizio, questa soluzione non sembra fare violenza assoluta al principio della personalità del voto, dato che, come illustreremo nel commento agli articoli, vi sarà sempre un controllo per chi ha votato. Il voto, poi, resta segreto, allo stesso modo di quanto avviene nelle elezioni interne.

Tenendo conto che con il voto per corrispondenza tutti possono votare senza muoversi da casa, senza creare problemi di ordine pubblico nei Paesi dove viene esercitato, che non ci si scontra con divieti posti dalle legislazioni degli Stati esteri, abbiamo abbandonato l'im-

postazione, da noi stessi suggerita nelle proposte di legge precedentemente presentate, e siamo convinti che, se esiste una strada tecnicamente idonea per consentire il voto ai nostri connazionali all'estero, questa non può essere che quella del voto per corrispondenza.

Il sistema elaborato risulterà più evidente in sede di esame di ciascun articolo, perciò, precisiamo subito, che la sua attuazione – come di un qualsiasi altro metodo elettorale – postula la modificazione degli articoli 56 e 57 della Costituzione per quanto si attiene al numero dei senatori e dei deputati da assegnare ai cittadini all'estero e che questo, come ogni altro sistema che dovesse essere approvato, impone anche la preventiva effettuazione del censimento degli italiani all'estero.

Consci di questa necessità il Movimento sociale-Destra nazionale, contestualmente alla presente proposta di legge, ne ha presentata una costituzionale che porta « Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero » ed una ordinaria per la effettuazione del « Censimento generale degli italiani all'estero ».

Schematicamente, il sistema da noi proposto, si articola:

a) su di un organo permanente, la « Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei cittadini italiani all'estero » cui sono demandati i compiti che spettano ai comuni sia per la tenuta degli elenchi degli elettori sia per le operazioni connesse ad una competizione elettorale;

b) su di un organo temporaneo, cioè lo « Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero » presso la Corte di appello di Roma, che comprende le circoscrizioni delle grandi ripartizioni geografiche in cui sono ripartiti i nostri connazionali all'estero;

c) sul voto per corrispondenza tramite le rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti;

d) sullo scrutinio effettuato nei seggi istituiti, per circoscrizione, nell'ambito del collegio unico per gli elettori all'estero presso la Corte di appello di Roma.

Passiamo ora ad un commento degli articoli proposti in modo da chiarire ed approfondire il sistema che abbiamo elaborato e per indicare le soluzioni che si è ritenuto dare ai vari problemi che non sono semplici, pronti ad accogliere ogni suggerimento, proposta, indicazione migliorativa, che gli onorevoli colleghi vorranno esternare.

Articolo 1. — L'articolo non contiene soltanto l'affermazione programmatica che il cittadino italiano all'estero esercita il proprio diritto di voto, ma fissa anche alcuni princìpi fondamentali precisando chi sono coloro che possono esercitare questo diritto, in quali consultazioni elettorali sono chiamati ad esprimere la loro volontà, nonché i requisiti necessari per essere ammessi al voto.

Le norme della presente legge sono dirette, in primo luogo, ai cittadini che risiedono fuori dai confini della Repubblica, cioè a coloro che hanno trasferito la loro sede di abitazione e di lavoro in altri paesi. Non abbiamo aggiunto al termine « residente » l'aggettivo « definitivamente » in quanto irrilevante ai fini della legge, dato che il trasferimento all'estero della residenza ha come correlativo la cancellazione dai registri della popolazione residente del comune da cui si proviene.

In secondo luogo possono votare all'estero anche coloro che vi siano soltanto temporaneamente domiciliati, cioè persone che, pur mantenendo la iscrizione anagrafica della residenza in uno dei comuni italiani, esercitano la loro attività o hanno il loro centro d'affari fuori dall'Italia come: diplomatici, il personale addetto alle organizzazioni internazionali, rappresentanti di ditte, di banche, di imprese, operai e lavoratori. Da quest'ultimo gruppo escluderemmo i lavoratori così detti « stagionali » cioè coloro che passano le frontiene, ad esempio per i mesi estivi, come camerieri, gelatai o altro, perché riteniamo che queste categorie di persone possono, in occasione delle consultazioni elettorali, esprimere il proprio voto nei seggi del comune dove sono iscritti.

I cittadini esercitano il voto all'estero solo nel caso di consultazioni generali politiche, cioè unicamente per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e non anche nelle elezioni amministrative.

Due sono i motivi che ci hanno orientato in questa scelta: il primo inerisce al fatto della più incidente importanza che hanno le elezioni generali politiche rispetto alle altre sul piano della partecipazione alle grandi decisioni che investono la vita di tutta la Repubblica italiana, mentre, l'altra, è di carattere organizzativo.

Infatti, per le elezioni politiche generali, si richiede come requisito base quello della cittadinanza italiana che è agevolmente accertabile, mentre per le elezioni amministrative si deve anche controllare la pertinenza del cittadino a quel comune, provincia, o regione che hanno in corso la consultazione elettorale

e si tratterebbe di un accertamento piuttosto difficile e che potrebbe creare delle complicazioni forse non risolvibili pensando ai casi come quello di una cittadina straniera che abbia sposato un connazionale e che per ciò stesso è divenuta cittadina italiana oppure a quello di un figlio di cittadini italiani, nato all'estero, in un Paese dove è ammessa la doppia cittadinanza per cui per l'Italia, essendo questi figlio di italiani, è anch'esso cittadino italiano. Ebbene, mentre la partecipazione di queste due persone alla competizione per le elezioni politiche generali non presenta difficoltà dato che ambedue hanno il requisito della cittadinanza italiana, ammetterli ad una elezione amministrativa diventerebbe probabilmente impossibile in quanto mai iscritti in alcun comune d'Italia.

Si potrebbe adottare il principio della *vis attractiva* del comune dove era iscritto il padre o il marito ma, seguendo questa strada, temiamo che si possano trovare degli ostacoli nelle norme che presiedono alla nostra organizzazione anagrafico-comunale.

Abbiamo quindi preferito, anche in analogia con quanto è stato sempre sostenuto in tutte le proposte di legge presentate al Parlamento, di rendere effettivo il voto dei cittadini all'estero solo in occasione delle elezioni politiche generali.

Oltre al requisito della cittadinanza italiana - che è fondamentale - si dovrà accertare, per ciascuno dei nostri connazionali, se non ricorrano i casi di esclusione previsti dalla legge elettorale vigente nel territorio della Repubblica.

Articolo 2. — L'individuazione personale dei connazionali all'estero, il controllo della loro capacità elettorale, la predisposizione di tutte le operazioni necessarie ed indispensabili che si pongono a monte di una consultazione elettorale, e che per i cittadini residenti entro i confini della Repubblica sono demandati ai rispettivi comuni, nella nostra proposta sono affidate ad un organismo centrale unico con sede in Roma che, praticamente, diventa il « comune » di tutti i connazionali all'estero.

Ecco il motivo e la ragione per cui abbiamo pensato di istituire presso il Ministero degli affari esteri una « Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei cittadini italiani all'estero ». Sarà un grosso organismo in quanto avrà da amministrare l'anagrafe di oltre cinque milioni di cittadini e le liste elettorali di almeno quattro milioni. Naturalmente si tratta di avviare un impianto dotato dei più moderni mezzi di macchine, di strumenti che dovrà lavorare in stretto collegamento tanto con i comuni della Repubblica quanto con le rappresentanze diplomatico-consolari distribuite in tutte le plaghe del mondo.

La necessità di questo organo centrale si pone, di per sé, in tutta la sua evidenza e la sua esistenza è richiesta ed imposta anche dalla elementare considerazione che la madre patria deve conoscere il più esattamente possibile chi siano e dove si trovino i connazionali.

Per agevolare questo compito della nuova Direzione generale, abbiamo proposto, con altra legge, presentata contestualmente alla presente, che ogni cinque anni sia effettuato dall'ISTAT con la collaborazione del Ministero degli affari esteri il censimento generale degli italiani all'estero.

In tal modo si potrà partire da una base ufficialmente valida per avviare il meccanismo della consultazione elettorale. Attualmente il Ministero degli affari esteri è già in grado di fornire elementi numerici sulla distribuzione dei nostri connazionali nei territori di competenza delle varie rappresentanze diplomatico-consolari, ma i dati non solo sono privi di quella ufficialità che una competizione elettorale richiede ma, probabilmente, carenti più per difetto che in eccesso.

Articolo 3. — Abbiamo parlato del collegamento che la Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dovrà mantenere con tutti i comuni della Repubblica, e ciò si intuisce facilmente, in quanto il nostro flusso emigratorio è costante, come è costante il flusso dei rimpatriandi per cui il movimento nei due sensi può essere valutato ad oltre 350.000 unità all'anno.

Da qui la necessità che ogni comune notifichi alla Direzione generale tutti i movimenti connessi a questo flusso nei due sensi, e, per i cittadini che si trasferiscono definitivamente all'estero, sarà indispensabile apportare una modifica alle norme che prevedono la permanenza della loro iscrizione nelle liste elettorali.

Attualmente un cittadino, che si cancella dalla popolazione residente di un comune per trasferimento all'estero, rimane iscritto nelle liste elettorali del comune stesso per altri sei anni. Riteniamo che, con l'entrata in vigore della presente legge, questa norma debba essere modificata nel senso che al momento della cancellazione dal registro della popolazione residente, il comune sarà obbligato a comu-

nicare all'interessato che, con la cancellazione dai registri della popolazione residente, viene trasferito d'ufficio nelle liste dei cittadini italiani che esercitano il diritto di voto all'estero.

Analogamente, alla Direzione generale saranno comunicate le reiscrizioni nei registri della popolazione residente e nelle liste elettorali del comune dei cittadini rimpatriati. Nello stesso modo la Direzione generale, su comunicazione delle proprie rappresentanze diplomatico-consolari del rimpatrio di qualche cittadino, ne darà preventiva notizia al comune che il connazionale abbia indicato come nuovo centro di residenza.

Articolo 4. — Ammessa questa costruzione, resta da risolvere il problema di quei cittadini che, in base alla legge vigente, permangono iscritti per sei anni nelle liste elettorali del comune pur essendo stati cancellati dai registri della popolazione residente.

Si propone, quindi, che i sindaci, nella prima attuazione della presente legge, comunichino alla Direzione generale l'elenco di tutti coloro che si trovano in queste condizioni per l'opportuno riscontro e per le ulteriori predisposizioni opportune.

Articolo 5. — Dovendo la Direzione generale, come ogni comune della Repubblica, procedere tutti gli anni alla revisione delle liste elettorali dei cittadini all'estero, provvederà anche ad inviare a ciascuna delle persone indicate dai comuni come ancora iscritte nelle proprie liste, apposita richiesta per conoscere se intenda conservare la iscrizione nell'elenco degli elettori del comune o passare in quello degli elettori all'estero. La decisione, come la mancata risposta dell'interessato, sarà notificata al comune di competenza ai fini dell'aggiornamento delle rispettive liste.

Nel caso di mancata risposta l'interessato resterà iscritto nelle liste del comune.

Con questi primi cinque articoli abbiamo tracciato le linee fondamentali di quello che riteniamo sia necessario ed indispensabile per avviare una consultazione elettorale dei cittadini all'estero.

Passiamo, ora, all'esame delle norme che presiedono alla consultazione elettorale ed al lavoro preparatorio a questa direttamente connessa.

Articolo 6. — Pubblicato il decreto di scioglimento delle Camere, dopo tre giorni, viene costituito presso la Corte di appello di Roma l'Ufficio del collegio unico degli elettori all'estero. In altre parole, tutti gli elettori all'estero sono raccolti in un unico collegio anche se, per ragioni organizzative e di distribuzione della rappresentanza elettiva tanto alla Camera che al Senato, lo abbiamo ripartito in circoscrizioni come si dirà appresso, e con i compiti che verranno illustrati nella seguenza dei singoli articoli.

Per quanto concerne la composizione di questo Ufficio ci rimettiamo alle disposizioni che saranno contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge perché la previsione delle necessità tecnico-funzionali meglio potrà esser fatta dagli esperti in materia di organizzazione elettorale. In tal modo evitiamo anche di appesantire la presente proposta di legge con delle norme che possono trovare altrove, e con più efficacia, una loro migliore collocazione.

Articolo 7. — Con apposita legge costituzionale, presentata dal Movimento sociale-Destra nazionale, contemporaneamente alla presente proposta di legge, si è prevista l'elevazione del numero dei deputati da 630 a 670 e quello dei senatori da 315 a 355 assegnando alla rappresentanza dei connazionali all'estero 40 deputati e 20 senatori.

Questi parlamentari vengono ripartiti proporzionalmente al numero dei connazionali, quale risulta dall'ultimo censimento generale degli italiani all'estero, nell'ambito delle grandi ripartizioni geografiche che formano le circoscrizioni comprese nel collegio unico.

In base ai dati che oggi abbiamo a disposizione, secondo quanto pubblicato dal Ministero per gli affari esteri nel secondo volume sul lavoro italiano all'estero, risulterebbero, nel mondo, 5.113.026 italiani così suddivisi: Europa 2.340.384; Asia 17.009; Africa 113.666, America 2.472.448; Oceania 169.519.

Partendo da questa distribuzione territoriale dei connazionali si possono immaginare cinque circoscrizioni: due per l'Europa; due per le Americhe; una per l'Asia, Oceania ed Africa.

Una circoscrizione europea potrebbe comprendere gli Stati della Svizzera, della Germania Federale ed i paesi ad oriente di questa linea verticale; la seconda circoscrizione europea riunirebbe gli Stati ad occidente delle due nazioni sopra indicate ed i paesi al nord della Germania occidentale. *Grosso modo*, per ciascuna circoscrizione europea, si avrebbe 1.000.000 di elettori.

Per quanto concerne le Americhe sarebbe opportuno dividerle in due circoscrizioni: una, comprende l'America del Nord, il Centro

America e gli Stati dell'America del Sud rivieraschi del mare dei Caraibi con circa 550 mila elettori; la seconda circoscrizione dovrebbe comprendere tutti gli altri Stati dell'America del Sud con circa 1.800.000 elettori.

Infine la circoscrizione comprendente la Oceania, l'Asia e l'Africa con 280.000 elettori.

Naturalmente una maggiore precisione potrà essere conseguita solo dopo la prima effettuazione del censimento degli italiani all'estero che, pur essendo altamente impegnativo, è necessario ed imprescindibile attuare proprio per non falsare la consultazione elettorale.

Il Presidente della Repubblica, con il decreto con cui indice la consultazione elettorale, stabilisce i seggi che, per la Camera ed il Senato, vengono assegnati a ciascuna circoscrizione. In questo modo, oltre che a semplificare la procedura elettorale, si raggiunge anche lo scopo di dare ai cittadini distribuiti in tutte le grandi ripartizioni del globo, una adeguata rappresentatività e si evita – nel caso in cui si fosse adottata una circoscrizione unica – che i paesi con maggiore concentrazione di connazionali – possono prevalere in modo massiccio nell'aggiudicazione dei seggi e, con ciò stesso, falsando quel concetto fondamentale che si intende perseguire: avere nel Parlamento la rappresentanza elettiva di tutti i connazionali all'estero, dovunque si trovino.

Articolo 8. — Le liste dei 40 candidati per la Camera dei deputati e dei 20 candidati per il Senato della Repubblica sono presentate nelle forme previste dalla legge elettorale vigente sul territorio nazionale, con la sola differenza che esse non sono accompagnate dalle rituali firme dei 300 o 500 elettori in funzione di presentatori, perché questa soluzione postulerebbe la creazione di sezioni o di delegazioni dei vari partiti politici nazionali nei diversi paesi.

Si è ritenuto sufficiente che le liste fossero presentate con la sola firma del segretario nazionale del partito o dei gruppi politici che prendono parte alla competizione nazionale. In questo modo viene data anche una indicazione di anticipo ad un orientamento che va prendendo sempre più piede: abbandonare il sistema della raccolta di firme per i candidati compresi nelle liste di partiti già presentati in Parlamento.

Le liste dei candidati possono essere presentate da tutti i partiti ed i gruppi politici sempre che concorrano con i loro simboli in almeno cinque circoscrizioni elettorali della Repubblica. Questa limitazione si pone come una mediazione tra le tesi di coloro che sostengono l'ammissione dei candidati all'estero solo nelle liste di partiti o gruppi politici già presenti nel Parlamento e di quelli che avrebbero preferito che qualsiasi partito fosse autorizzato a presentare tali liste di candidati.

I motivi dell'una e dell'altra parte sono intuitivamente validi, ma ha prevalso una considerazione pratica: evitare un troppo elevato numero di liste nel collegio unico, anche per semplificare, fino a che è possibile, il procedimento elettorale in genere e quello dello scrutinio in particolare.

Con la presentazione delle liste vanno prodotti i documenti che comprovano l'accettazione della candidatura da parte di ciascun interessato oltre che il certificato di cittadinanza italiana rilasciato dalle autorità diplomatico-consolari competenti per territorio.

Nelle liste i nomi dei singoli candidati possono essere posti sia in ordine alfabetico che in altra maniera, ma accanto a ciascun nominativo deve essere indicata la circoscrizione per la quale concorre.

Trattandosi di circoscrizioni riunite in un collegio unico ciascun elettore, in qualsiasi parte del mondo si trovi, può dare la propria preferenza a qualunque candidato. In altre parole nessun elettore è obbligato a votare per i candidati della circoscrizione in cui risiede e, così, un connazionale che si trovi in Germania potrà dare la propria preferenza ad un candidato dell'Oceania o viceversa.

Il numero delle preferenze sarà stabilito con le norme di attuazione della presente legge, ma è probabile che i voti di preferenza ammessi per la elezione alla Camera dei deputati, siano cinque.

Articolo 9. — Una volta riscontrata la validità delle liste comincia il lavoro della Direzione generale per il servizio elettorale e anagrafico degli elettori all'estero. La frase che abbiamo usato « inizia il lavoro » non è esatta, perché il lavoro da parte della Direzione generale, a quel momento, deve essere già predeterminato, organizzato e risolto visto che, non appena sia stata accertata e comunicata la validità delle liste, comincia la proiezione all'esterno di quanto la Direzione generale ha già fatto.

In quel momento debbono essere già pronti gli elenchi di tutti gli elettori divisi per circoscrizioni e, nell'interno delle singole circoscrizioni, ripartiti per sezioni progressivamente numerate. Debbono essere già predisposte almeno tre copie di questi elenchi per ciascun seggio ed una copia viene inviata alla rappresentanza diplomatico-consolare interessata ter-

ritorialmente, la seconda all'ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero presso la Corte d'appello in Roma, mentre la terza rimarrà alla Direzione generale.

Contestualmente alla predisposizione degli elenchi elettorali si provvederà alla stampa di una busta portante sul retro il numero assegnato all'elettore all'estero, i suoi dati anagrafici e l'indicazione della sezione cui è stato assegnato. Questa busta ha lo scopo di sostituire il certificato elettorale.

Sarà cura sempre della Direzione generale di predisporre un opuscolo semplice e chiaro nel quale saranno contenute le norme necessarie e sufficienti per chiarire il modo con cui esercitare correttamente il proprio diritto di voto.

Non appena avuta comunicazione della validità delle liste presentate, la Direzione generale si dovrà preoccupare di dar corso alla stampa delle schede per le votazioni. Saranno identiche, come formato e tipo, a quelle che si usano nelle competizioni elettorali nel territorio della Repubblica, ma nell'articolo abbiamo usato il termine « apposita scheda » per significare che sarà bene prevedere un determinato tipo di carta, al caso filigranato o altro, in modo da rendere inconfondibile la scheda stessa.

Oltre alla scheda, la Direzione generale provvede alal stampa del manifesto comprendente tutte le liste nell'ordine di presentazione, con i nomi dei candidati ed i simboli dei partiti nazionali sotto i quali si presentano.

Questo materiale, chiuso in un plico, con l'indirizzo di ciascun elettore, verrà inviato, per zone di competenza e con il mezzo più rapido, alle rappresentanze diplomatico-consolari che provvederanno al successivo inoltro al destinatario.

Abbiamo escluso l'invio diretto del plico ad ogni elettore sia per ragioni di praticità organizzativa sia perché riteniamo che ogni singola rappresentanza diplomatico-consolare, debba annotare sul proprio elenco degli elettori, l'avvenuto inoltro del plico al destinatario ed affidiamo la formulazione delle relative norme di dettaglio al regolamento di esecuzione.

Articolo 10. — Questo articolo introduce la novità effettiva rispetto al modo tradizionale con cui il cittadino italiano è abituato a votare.

All'estero, l'elettore verrà in possesso della scheda molti giorni prima della consultazione, e la potrà – cosa consigliabile – compilare e rispedire subito.

Mentre nelle elezioni in Italia queste operazioni avvengono nell'interno di una cabina, sotto il controllo del presidente e degli altri componenti del seggio, all'estero, l'elettore, in assoluta libertà, davanti alla propria sola coscienza di adempiere un diritto-dovere, potrà compilare la scheda anche a casa propria. Unica preoccupazione sarà quella di rispedire la scheda alla rappresentanza diplomatico-consolare da cui l'ha ricevuta almeno sei giorni prima dalla data della consultazione.

Altra attenzione che l'elettore dovrà avere e che nel sistema divisato ha la sua fondamentale importanza, è quella di rispedire la scheda per raccomandata, con consiglio e suggerimento di conservarne gelosamente la ricevuta in quanto questa sarà l'unica prova sufficiente e necessaria per dimostrare che si è esercitato il proprio diritto di voto al fine di non incorrere nelle sanzioni penali previste dalla presente legge.

La scheda compilata viene chiusa ed inserita in una prima busta, compresa nel plico inviato dalla Direzione generale; questa busta sarà di colore diverso a seconda che gli elettori siano maschi o femmine e porterà stampato sulla facciata anteriore « Elezione della Camera dei deputati » oppure « Elezione del Senato della Repubblica ». La busta, chiusa, va inserita in una seconda busta che, sulla facciata anteriore, porta stampato l'indirizzo della rappresentanza diplomatico-consolare cui è diretta e, sul retro, il numero elettorale, quello della sezione cui è assegnato il votante ed i suoi estremi anagrafici. Si tratta, praticamente, degli stessi estremi contenuti nel certificato elettorale che in Italia viene consegnato al presidente del seggio dal cittadino prima di ricevere la scheda.

Articolo 11. — Le rappresentanze diplomatico-consolari, non appena ricevute le buste, le riscontrano registrandole sull'elenco degli elettori in base al numero elettorale ed agli altri estremi che sono stampati sul retro della busta stessa. A seconda dell'afflusso, le singole rappresentanze provvedono a raccogliere le buste per sezioni, a chiuderle in pacchi ed anche, con invii successivi, a trasmetterle direttamente all'ufficio del collegio unico presso la Corte di appello in Roma.

Per l'effettuazione di questo servizio andranno senz'altro adibiti appositi aerei che, con giri e scali opportunamente studiati e con tutte le accortezze necessarie, data la delicatezza delle operazioni, possano essere in grado di far pervenire a Roma, nel massimo di 48 ore, tutte le schede votate in qualsiasi

parte del mondo. Non ci nascondiamo lo sforzo organizzativo che si richiede, ma riteniamo che possa rientrare nelle previsioni di un organizzato e studiato sistema.

Articoli 12 e 13. — Il presidente del collegio unico, ricevute le buste, le suddivide per circoscrizione e le conserva sotto la propria personale responsabilità, fino al momento in cui le consegna ai presidenti di seggio.

Durante i giorni della competizione elettorale cura l'immediato inoltro ai competenti seggi delle buste pervenute sino al momento della chiusura della consultazione.

Questi seggi avranno la sorte di non avere davanti a sé l'elettore, per cui, con estrema rapidità e tranquillità, non appena ricevute le buste, potranno procedere al loro controllo, registrando sugli elenchi dei votanti il nome dell'elettore che risulta stampato con gli estremi del numero della sezione e delle generalità, sul retro della busta stessa.

Esaurita questa fase preliminare il presidente aprirà la prima delle buste che, rappresentando il certificato elettorale, verrà conservata. Estrarrà la seconda busta, quella che porta stampata la sola scritta « Elezione della Camera dei Deputati » oppure « Elezione del Senato della Repubblica » e ne constaterà la integrità.

Quindi aprirà questa busta e la conserverà per il successivo riscontro, all'inizio dello scrutinio, del numero degli elettori maschi e di quello delle femmine con quanto registrato nell'elenco, in base al diverso colore della busta.

Il presidente, quindi, dopo aver esaminata l'integrità della scheda, che deve essere chiusa, la depone nell'urna.

Articoli 15, 16, 17 e 18. — È da supporre che presso l'ufficio del collegio unico arrivino delle spedizioni di schede votate anche dopo la chiusura dei seggi. Necessitava dare una soluzione anche a questo aspetto, non improbabile. Si è, quindi, riconosciuto al presidente dell'ufficio il potere di provvedere all'immediato incenerimento di queste schede, dopo aver conservata la prima busta, cioè quella che contiene da un lato quello che abbiamo chiamato certificato elettorale e, dall'altro, l'indirizzo della rappresentanza diplomatico-consolare dalla quale è stata spedita. Di queste operazioni il presidente dell'ufficio del collegio unico redige apposito verbale che inoltra sempre alla direzione generale anche nel caso in cui il ritardo possa apparire determinato da colpa lievissima della rappresentanza diplomatico-consolare per i provvedimenti amministrativi del caso.

Copia dello stesso verbale è inviata al procuratore generale della Repubblica, presso la Corte d'appello affinché, qualora nel ritardo fosse ravvisato un dolo, si possa procedere a norma di legge applicando le sanzioni penali previste dall'articolo 22 della presente proposta.

All'ufficio del collegio unico compete anche l'importante compito di riscontrare quali sono gli elettori che non hanno esercitato il diritto di voto e, in base al riscontro delle annotazioni apposte negli elenchi degli elettori, delle buste contenenti gli estremi propri del certificato elettorale, procede alla individuazione di quali cittadini si siano astenuti.

Il presidente dell'ufficio del collegio unico fa pervenire apposita notifica a ciascuno degli astenuti e ne chiede giustificazione che deve essere presentata entro 45 giorni.

La prova liberatoria dell'avvenuta votazione da parte del singolo può essere pienamente data trasmettendo fotocopia autenticata della ricevuta della raccomandata con cui venne inoltrata la scheda alla rappresentanza diplomatico-consolare. In questo modo tutto il lavoro effettuato dalle nostre rappresentanze, dagli addetti ai trasporti e così via, può essere riscontrato nella loro efficienza o nelle loro carenze.

Il presidente dell'Ufficio del collegio unico, soprattutto nei casi in cui abbia ricevuto la prova dell'avvenuta votazione, deve informare il procuratore generale della Repubblica affinché, ricorrendo delle ipotesi dolose o colpose, proceda nei confronti di coloro che hanno commesso l'infrazione e, copia del verbale, è comunicata alla direzione generale del servizio elettorale.

Da ultimo, il presidente dell'ufficio del collegio unico trasmetterà alla direzione generale per il servizio elettorale, l'elenco nominativo dei cittadini all'estero che non hanno votato per le opportune annotazioni nelle rispettive cartelle anagrafiche ed elettorali.

L'ufficio del collegio unico dovrà concludere i propri lavori non oltre un anno dalla sua costituzione.

Articolo 19. — Effettuato lo scrutinio saranno proclamati eletti alla Camera dei deputati i candidati che nella rispettiva circoscrizione avranno riportata la più alta cifra di voti individuali nei limiti dei quozienti o dei più alti resti conseguiti da cascuna lista nella circoscrizione.

Il sistema, in altre parole, è identico a quello che viene applicato nel territorio della Repubblica.

Articolo 20. — Invece per l'elezione dei Senatori ci si è dovuti scostare dalla legge elettorale vigente nel territorio della Repubblica, data la difficoltà di attuare i richiesti collegamenti di lista. Siè pensato, quindi, di mutuare le norme previste per l'elezione dei candidati nel collegio di Trieste, dove sono previste candidature individuali senza collegamento, ed ogni elettore può votare unicamente per un solo candidato. Vengono proclamati senatori, per ciascuna circoscrizione del collegio unico per gli italiani all'estero, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi e, a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Dato questo sistema di votazione si poneva il problema della copertura dei posti rimasti nel corso della legislatura. Si è dovuto convenire sulla necessità di lasciare scoperti questi seggi per l'impossibilità di procedere ad una nuova consultazione. Il problema, invece, non si pone per gli eletti alla Camera dei deputati in quanto, in base al sistema elettorale proprio di questa Camera, il posto vacante viene automaticamente coperto dal primo dei non eletti nella stessa lista.

Passiamo, ora, agli articoli di chiusura di questa proposta di legge.

Articolo 21. — In primo luogo si è ritenuto di affermare che nello svolgimento delle operazioni per il voto dei cittadini all'estero si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi elettorali.

È sembrato necessario porre una specifica norma per il divieto dei comizi e della pubblica propaganda all'estero, in quanto queste manifestazioni non sono ammesse da vari Stati sia per ragioni di ordine pubblico sia per un principio costituzionale che attiene al concetto di sovranità di cui ogni Stato è geloso custode.

La propaganda potrà essere fatta per corrispondenza, in circoli chiusi, o in altro modo, sempre nei limiti delle leggi e delle disposizioni del Paese ove il connazionale si trova.

In caso di contrasto fra le norme previste dalle vigenti leggi elettorali e quelle specifiche della presente proposta di legge, verranno a prevalere le norme speciali contenute sia nel contesto degli articoli che abbiamo proposto sia in quelle che saranno formulate nel regolamento di esecuzione.

Articoli 22, 23, 24, 25 e 26. — In questi articoli sono state raccolte le norme penali mutuandole da quelle previste dalle vigenti leggi elettorali in caso di consultazione sul territorio della Repubblica ed estese a fatti commessi all'estero.

È stato necessario prevedere anche qualche nuova ipotesi, dato il particolare modo con cui si svolge la partecipazione degli italiani all'estero alla competizione elettorale e, così, all'articolo 22 si è inteso prevedere specificamente il caso che « il trasporto delle schede di votazione » non sia effettuato nei modi e nei termini prescritti.

All'articolo 23 si è proposta un'aggravante della pena per coloro che, all'estero, in nome proprio o per nome di terzi effettuano elargizioni in denaro o offrono altra utilità per ottenere un voto elettorale o l'astensione, quando il fatto sia avvenuto nei settanta giorni precedenti la data della consultazione.

All'articolo 24 si è inteso specificare che l'uso della violenza o della minaccia nei confronti di un elettore o di un suo congiunto per costringerlo a votare in favore o in pregiudizio di un determinato candidato, o di una lista, o di astenersi dalla votazione, trova la sua configurazione di reato anche quando il fatto avvenga oltre che all'estero ma anche su navi battenti bandiera italiana o su aereomobili immatricolati in Italia.

Sempre all'articolo 24 si è dovuto considerare il caso di colui che con artifici o raggiri sottragga la scheda ad un elettore e la compili in sua sostituzione.

All'articolo 26 si è poi previsto il caso di colui che sul territorio della Repubblica o all'estero non solo manometta, occulti o distrugga le schede già votate, ma le dirotti ad altra destinazione.

Se il fatto è commesso da un funzionario, da un impiegato, da qualsiasi personale di ogni ordine e grado dipendente dal Ministero per gli affari esteri, o da un cittadino italiano localmente dipendente dalla rappresentanza diplomatica o consolare, la pena è raddoppiata.

Ma non poteva ignorarsi il caso che queste ipotesi delittuose fossero poste in essere da cittadini stranieri che si trovino in rapporto di lavoro con le rappresentanze diplomatico-consolari. A queste persone, evidentemente, non si poteva applicare la norma penale italiana e, allora, si è suggerita la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza assegni o liquidazione di buonuscita o altra provvidenza normalmente dovuta.

Articolo 27. — Comprende la norma di rito con cui si autorizza il Governo ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Articolo 28. — Con questo articolo si è voluta prevedere la possibilità di una consultazione elettorale indetta dopo l'approvazione della presente legge, ma prima dell'espletamento del censimento generale degli italiani all'estero.

Se ciò dovesse avvenire, restando a quanto sinora stabilito dalla presente proposta di legge, la partecipazione alla consultazione elettorale dei cittadini italiani all'estero, non potrebbe aver luogo per la mancanza dei dati ufficiali che l'ISTAT deve fornire e che servono quale base per la assegnazione dei seggi alle varie circoscrizioni.

Per un caso del genere si è, quindi, previsto che i dati sulla dislocazione dei connazionali nelle grandi ripartizioni geografiche, che formano le circoscrizioni elettorali, siano forniti dal Ministero per gli affari esteri in base agli elementi già in suo possesso.

Articolo 29. — Una volta approvata la presente legge questa entrerà ritualmente in vigore. Però non avrà effetto se non quando sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la legge costituzionale che prevede la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione con cui si riconosce l'elettorato passivo ai cittadini italiani all'estero stabilendo il nuovo numero dei senatori e dei deputati.

Noi ci auguriamo che la presente proposta di legge possa servire come base di discussione per tutti i colleghi della Camera al fine di arrivare alla soluzione di questo problema che rappresenta un impegno qualificante non solo per il Parlamento, ma anche per il Governo che lo realizzerà.

Abbiamo cercato di portare il nostro contributo di idee e di orientamenti. Non riteniamo che il lavoro sia perfetto e completo ma pensiamo che possa servire da stimolo e da incitamento per arrivare a ralizzare completamente il dettato dell'articolo 48 della Costituzione.

Volutamente non ci siamo addentrati in analisi e raffronti di diritto comparato con sistemi elettorali in vigore presso altri paesi che consentono l'esercizio del diritto di voto ai loro cittadini all'estero, in quanto in nessun altro Stato, come da noi, si registra un così elevato numero di cittadini fuori dai confini della propria patria per cui il problema, anche pratico-organizzativo, assume ben diverse proporzioni.

Se, da un lato, l'imponenza del numero dei nostri connazionali all'estero fa insorgere problemi tecnici di complessa soluzione, dall'altro lato - ed ancora di più - proprio questa stessa imponenza diventa un imperativo per non lasciare ben più di cinque milioni di cittadini (oltre un decimo dei votanti in patria) privi di quel diritto di voto che è l'unico mezzo per mantenerli inseriti nella vita responsabile e decisionale del nostro paese e che serve, in modo concreto e determinante, a conservare più saldi i vincoli e più incidenti le relazioni con la propria terra.

Onorevoli colleghi! Vi chiediamo di voler considerare questa proposta di legge, che fa parte integrante della « trilogia » che abbiamo contestualmente presentata (legge costituzionale per l'elettorato passivo degli italiani all'estero e censimento generale degli italiani all'estero, la presente) e, dandoci il vostro apporto di suggerimenti, approvarla.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ogni cittadino italiano residente o domiciliato all'estero, anche temporaneamente, in possesso dei prescritti requisiti, esercita il proprio diritto di voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 2.

Presso il Ministero per gli affari esteri è costituita la « Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei cittadini italiani all'estero » che provvede alle incombenze spettanti ai comuni della Repubblica per quanto attiene alla formazione, revisione e conservazione delle liste ed alle altre operazioni necessarie per lo svolgimento delle consultazioni elettorali nonché alla tenuta della anagrafe dei cittadini italiani all'estero.

ART. 3.

I sindaci notificano alla Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico la cancellazione, dai registri della popolazione residente, del cittadino che si trasferisce definitivamente all'estero e la contestuale cancellazione dalle liste elettorali del comune, nonché le reiscrizioni per rimpatrio.

ART. 4.

Nella prima attuazione della presente legge, i sindaci trasmettono alla Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico lo elenco dei cittadini italiani trasferiti all'estero e cancellati dai registri della popolazione residente ma ancora iscritti nelle liste elettorali.

ART. 5.

La Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico, procede, ogni anno, alla revisione delle liste elettorali ed invia a ciascun cittadino italiano trasferito all'estero, ma ancora iscritto nelle liste elettorali del comune, specifica richiesta per conoscere se intende esercitare il diritto di voto nel collegio unico degli elettori all'estero oppure presso il

comune; nel caso di mancata risposta l'iscrizione è trasferita nelle liste del comune.

La decisione o la mancata risposta dello elettore sono notificate al sindaco per l'aggiornamento delle liste elettorali del comune.

ART. 6.

Entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che scioglie le Camere, è costituito, presso la Corte di appello di Roma, l'Ufficio del collegio unico degli elettori all'estero.

ART. 7.

Con lo stesso decreto di scioglimento delle Camere il Presidente della Repubblica assegna proporzionalmente il numero dei deputati e dei senatori per ogni grande ripartizione geografica sulla base dei dati accertati dall'ultimo censimento generale degli italiani all'estero.

Ogni grande ripartizione geografica forma una circoscrizione elettorale nell'ambito del collegio unico degli elettori all'estero.

ART. 8.

I cittadini italiani all'estero, candidati nelle diverse liste, partecipano alla competizione unicamente con i simboli dei partiti e dei gruppi politici ammessi alla consultazione in almeno cinque circoscrizioni della Repubblica.

Le liste dei cittadini italiani all'estero candidati alla elezione del Parlamento sono presentate dai segretari nazionali dei partiti o dei gruppi politici. Nella lista, a lato di ogni nominativo, è indicata la circoscrizione nella quale concorre.

ART. 9.

Non appena accertata la validità delle liste, la Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico, tramite le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, fa pervenire a ciascun elettore l'apposita scheda di votazione con il manifesto delle liste e le istruzioni per il corretto esercizio del diritto di voto.

ART. 10.

L'elettore all'estero compila l'apposita scheda in qualsiasi momento e, almeno sei giorni prima dalla data dell'inizio della consulta-

zione elettorale, la spedisce per raccomandata, chiusa in duplice busta alla Rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare da cui l'ha ricevuta.

ART. 11.

Le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, anche con successivi invii, trasmettono le buste contenenti le schede con il mezzo più rapido e sicuro al presidente dell'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero presso la Corte di appello di Roma.

ART. 12.

L'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero si articola in circoscrizioni, ciascuna con un adeguato numero di seggi.

ART. 13.

All'apertura dei seggi il presidente dell'Ufficio del collegio unico consegna ai presidenti di seggio di ciascuna circoscrizione, assieme agli elenchi degli elettori, le buste ricevute e sino a quel momento custodite sotto la propria responsabilità, nonché quelle che pervengono prima della chiusura dei seggi.

ART. 14.

Il presidente del seggio, accertata la corrispondenza del numero dell'elettore nonché del cognome e nome apposti sul retro della prima busta con i dati dell'elenco degli elettori, la apre.

Procede, quindi, con la seconda busta ed estratta la scheda di votazione, dopo averne constatata la integrità, la deposita chiusa nell'urna.

ART. 15.

Il presidente dell'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero, conservando la prima busta, provvede all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la chiusura dei seggi e redige verbale che inoltra alla direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei cittadini italiani all'estero per i rilievi ed i provvedimenti di carattere amministrativo nonché al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello affinché, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 22 della presente legge, proceda.

ART. 16.

Chiusi i seggi, l'Ufficio del collegio unico procede al riscontro degli elettori che non hanno esercitato il diritto di voto e notifica a ciascuno le risultanze dell'esame.

L'elettore, entro 45 giorni dalla notifica, fa pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni. La fotocopia autenticata della ricevuta della raccomandata rappresenta la prova sufficiente della avvenuta votazione.

Il presidente dell'Ufficio del collegio unico trasmette con verbale alla direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico degli italiani all'estero gli elenchi dei non votanti per la annotazione sulla scheda anagrafica.

ART. 17.

Il presidente del Collegio unico degli elettori all'estero, qualora riscontri il mancato arrivo di schede la cui votazione è comprovata dalla fotocopia della ricevuta, estende verbale e inoltra gli atti al procuratore generale della Repubblica affinché, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 26 della presente legge, proceda.

Copia del verbale è comunicato alla direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei cittadini italiani all'estero.

ART. 18.

L'Ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero conclude i propri lavori non oltre un anno dalla sua costituzione.

ART. 19.

Sono proclamati eletti alla Camera dei deputati nel collegio unico degli elettori all'estero i candidati che nella rispettiva circoscrizione hanno riportato la più alta cifra di voti individuali nel limite dei quozienti o dei più alti resti conseguiti da ciascuna lista nella circoscrizione stessa.

ART. 20.

I senatori assegnati alle rispettive circoscrizioni del collegio unico degli elettori all'estero sono eletti sulla base di candidature individuali senza collegamento. Ogni elettore ha diritto di votare per un solo nome.

Sono proclamati eletti per ciascuna circoscrizione del collegio unico per gli elettori all'estero i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Per i seggi che restano vacanti nel corso della legislatura non si procede a nuova votazione.

ART. 21.

Nello svolgimento delle operazioni per il voto dei cittadini italiani all'estero si applicano, per quanto possibile, le disposizioni previste dalle vigenti leggi elettorali, salvo quelle sui comizi e sulla pubblica propaganda elettorale che all'estero sono vietate.

In caso di contrasto o di incerta applicazione delle norme vigenti per il territorio della Repubblica prevalgono quelle contenute nella presente legge e nel suo regolamento di esecuzione.

ART. 22.

Chiunque, sul territorio della Repubblica o all'estero, essendo obbligato per legge, non compie nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il trasporto delle schede di votazione, per il normale svolgimento degli scrutini e, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse è punito con la reclusione non inferiore ad un anno e con la multa non inferiore a lire 200.000.

ART. 23.

Chiunque, sul territorio della Repubblica o all'estero, in nome proprio o per conto di terzi effettua elargizioni di denaro o offre altra utilità per ottenere un voto elettorale o la astensione è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con la multa non inferiore a lire 400.000.

Se il fatto è avvenuto nei settanta giorni precedenti la data della consultazione elettorale la pena è aggravata di un terzo.

ART. 24.

Chiunque all'estero o su navi battenti bandiera italiana o su aeromobili immatricolati in Italia usa violenza o minaccia un elettore o un suo congiunto per costringerlo a votare

in favore o in pregiudizio di un determinato candidato o di una determinata lista o di astenersi della votazione, o se con raggiri o artifici sottrae la scheda o la compila, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.

Se il fatto avviene mediante l'uso di armi, anche improprie, la pena è aggravata di un terzo.

ART. 25.

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando, all'estero o su navi battenti bandiera italiana o su aeromobili immatricolati in Italia, delle proprie attribuzioni e nell'esercizio delle stesse, si adopera per costringere gli elettori a vincolare i propri suffragi a favore o in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o a indurli alla astensione, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.

ART. 26.

Chiunque, sul territorio della Repubblica o all'estero, manometta, occulta, o distrugge le schede già votate o le dirotta ad altre destinazioni, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a lire 1.000.000.

Se il fatto è commesso da un funzionario, da un impiegato, da personale di ogni ordine e grado, dipendente dal Ministero per gli affari esteri o localmente dalla Rappresentanza diplomatica o consolare la pena è raddoppiata.

Quando il fatto è commesso da cittadini stranieri in rapporto di dipendenza dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari, con qualsiasi contratto di lavoro o di prestazione d'opera, è applicata la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza assegni o liquidazione di buona uscita o altra provvidenza analoga normalmente dovuta.

ART. 27.

Il Governo è autorizzato, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, ad emanare il regolamento di esecuzione.

ART. 28.

Nel caso in cui una consultazione elettorale per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica dovesse esser indetta prima dell'espletamento del censimento generale degli italiani all'estero, i dati sulla dislocazione dei connazionali nelle grandi ripartizioni geografiche formanti le circoscrizioni elettorali sono forniti dal Ministero per gli affari esteri in base agli elementi già in suo possesso.

ART. 29.

La presente legge ha effetto dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge costituzionale di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo ai cittadini italiani all'estero.